

Articolo

Gallery

Contatti


Allegati

Autore

Requisiti di Ingegneri e Architetti, la spendibilità nell'associazione tra professionisti



Anac risponde alla richiesta di parere inoltrata dal **Consiglio Nazionale Ingegneri** sulla questione, sempre spinosa, dei requisiti professionali



Il **Consiglio Nazionale Ingegneri** (Cni), con la **circolare n. 544 del 21 aprile 2020**, rende

nota la risposta dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione ([Anac](#)) alla richiesta di parere sul tema della **spendibilità quale libero-professionista** nelle gare per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura, dei **requisiti conseguiti dalla associazione tra professionisti** composta da due professionisti.

Requisiti in associazione

Oggetto della richiesta era la possibilità per il libero-professionista di **comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa**. Requisiti richiesti per la partecipazione agli affidamenti nel settore dei contratti pubblici, facendo riferimento ai quelli posseduti dalla associazione professionale formata da due soli professionisti. La specificità della richiesta è relativa al momento. Come si soppesano i requisiti una volta avvenuta la chiusura dello Studio associato, dato che la normativa non contiene indicazioni in proposito?

Il quesito di un iscritto e l'avviso del Cni

Il tutto nasceva dal quesito di un iscritto che in passato aveva esercitato la **professione di Ingegnere in forma associata con un Collega** (con quote pari al 50% per ciascuno). E che aveva deciso di chiudere lo studio associato e di aprire uno studio individuale. Dato che i requisiti economici e tecnici posseduti dall'interessato sono legati interamente all'attività svolta in precedenza tramite l'associazione professionale, l'iscritto domandava **quali requisiti dell'associazione tra professionisti potesse utilizzare** ai fini della partecipazione – in qualità di libero-professionista singolo – alle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Il Cni – sulla base di una interpretazione sistematica e alla luce della disciplina legislativa e regolamentare vigente – aveva espresso l'avviso che, nel caso prospettato, l'iscritto potesse ragionevolmente dichiarare, in sede di partecipazione alle gare pubbliche, **il 50% di quanto fatturato dallo studio associato** (in quanto detiene il 50% delle quote del medesimo). E il 100% dei servizi prestati in cui ha personalmente e direttamente eseguito le relative prestazioni professionali, sottoscrivendo gli elaborati progettuali.

La risposta dell'Anac

Anac, considerata la rilevanza e l'interesse generale della tematica, ha ritenuto di far assumere al parere la forma di un atto di carattere generale. Questo a beneficio di tutti gli operatori del mercato, attraverso la **delibera n. 290 del 1 aprile 2020**, pubblicata nella sezione dedicata alle Linee guida n.1.

Fermo restando che **l'ultima parola spetta alla amministrazione aggiudicatrice**, una prima indicazione è di menzionare ed attestare nelle forme di legge il possesso dei requisiti economici e tecnici conseguiti nella propria vita professionale, specificando (ed evidenziando) i caratteri dello studio associato.

Accogliendo in parte l'impostazione prospettata dal Cni nella richiesta di parere, l'Autorità, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, per quanto concerne il libero-professionista, ha stabilito che deve ritenersi:

- ammissibile la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, facendo riferimento al **fatturato correlato ai servizi**

professionali svolti dal libero-professionista nell'esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/Ce, quale componente di un'associazione professionale;

- opportuno, al fine di garantire il rispetto del **principio della non duplicazione dei requisiti**, che gli interessati procedano all'adozione di un **atto sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associato**, contenente la ripartizione e l'attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio associato, in caso di scioglimento dell'associazione professionale e – nel caso in cui l'associazione continui ad operare – all'attribuzione del fatturato allo studio associato e ai professionisti uscenti;
- ammissibile la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali tramite le **attività svolte dal libero-professionista nell'esercizio di una professione regolamentata** per cui è richiesta una determinata qualifica professionale, quale componente di un'associazione professionale, a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.

La dimostrabilità dei requisiti

Anac attribuisce **piena validità al criterio della spendibilità dei servizi prestati tramite l'associazione professionale**, dimostrabili e da comprovare attraverso la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte del professionista. La professione di Ingegnere, come noto, costituisce una tipica professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale.

In altre parole. Il libero-professionista – già componente di una associazione tra professionisti (non necessariamente con quote pari al 50% per ciascuno) – ai fini della partecipazione alle gare pubbliche per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura uti singulus, potrà dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa (avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni, di servizi analoghi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare; avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni, di due servizi cc.dd. di punta) attraverso la **indicazione delle attività professionali svolte all'interno dell'associazione**. Questo a condizione che si tratti di attività per le quali il medesimo professionista abbia personalmente sottoscritto i relativi elaborati tecnici.

Massima

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il libero-professionista può dimostrare:

- i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n.1, Parte IV, Punto 2.2.2.1, lettera a), mediante il **fatturato correlato ai servizi professionali** dallo stesso svolti quale componente di un'associazione professionale e
- i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n.1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le **attività dallo stesso svolte quale componente di un'associazione** professionale a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività

svolte.

Il commento del Cni sul tema dei requisiti

La soluzione individuata dall'Autorità compie un duplice passaggio:

- in prima istanza, opera un **generale riferimento al fatturato** legato ai servizi professionali svolti dal medesimo libero-professionista all'interno dell'associazione professionale. Anac invita gli interessati a muoversi per tempo ed in maniera previdente, provvedendo già al momento della costituzione dell'associazione professionale ad **individuare per iscritto** quale sarà la ripartizione del fatturato tra i singoli componenti dello studio, nel caso di scioglimento dell'associazione tra professionisti.
- In secondo luogo, l'Autorità ha inteso fare riferimento, per quanto concerne il requisito di capacità economico-finanziari, al **criterio dei servizi prestati direttamente** dal professionista all'interno dell'associazione professionale (ovviamente, da documentare) e non utilizzando il criterio delle quote possedute da ciascuno.

Riemerge anche in questo frangente il ruolo centrale svolto dalla **sottoscrizione degli elaborati** da parte del libero-professionista. È questo il requisito formale che consente di assolvere al duplice requisito della comprova della paternità del progetto (e di ogni altro documento tecnico) e della correlata dimostrazione di capacità tecnica e professionale.

Un ampliamento delle opportunità per i professionisti tecnici

Si tratta dunque di un risultato che **amplia le possibilità per il libero-professionista** che partecipa agli affidamenti di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara. Questo va a tutto vantaggio dei principi di libera-concorrenza e al fine di favorire la più larga partecipazione degli operatori alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura. Viene infatti consentito, al ricorrere di determinate condizioni, di utilizzare l'esperienza professionale maturata in precedenza, tramite una associazione tra professionisti.

Il Consiglio Nazionale esprime l'auspicio che la questione delle capacità tecniche e professionali degli operatori dei servizi di ingegneria e di architettura trovi soluzione mediante **apposite previsioni legislative o regolamentari**. E ritiene che la decisione dell'Anac costituisca, allo stato delle cose, **un passo in avanti ed un elemento chiarificatore**. Nel senso della valorizzazione della pregressa esperienza professionale nel campo dei servizi di ingegneria e di architettura.

Approfondimenti